
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Il potere di revoca del provvedimento ammissivo del giuramento decisorio è esercitabile anche dopo che questo sia stato prestato?

Il potere di revoca del provvedimento ammissivo del giuramento decisorio è esercitabile anche dopo che questo sia stato prestato, ove il giudice si convinca dell'insussistenza delle condizioni per la relativa ammissione, senza che possano determinarsi preclusioni per effetto dell'atteggiamento assunto dalle parti, in quanto trattasi di mezzo istruttorio per il quale la legge pone condizioni di ammissibilità non derogabili dalle parti e dunque non rimesse alla loro disponibilità.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 28.10.2014, n. 22805

...omissis...

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto dell'aprile 1987, il Ministero dell'Industria autorizzò la cessione alla Starlauro s.p.a. delle aziende armatoriali della Achille Lauro Lines s.r.l. in Amministrazione Straordinaria, società in cui erano confluite -dopo la dichiarazione di insolvenza da parte del Tribunale di Napoli- le quattordici imprese del Gruppo Flotta Lauro.

Con contratto preliminare del 13.4.1987, furono anticipatamente concessi alla predetta Starlauro l'uso e la gestione interinale delle aziende (con decorrenza dal 21.4.1987), prevedendosi che gli oneri della gestione sarebbero stati a carico della promittente acquirente e che si sarebbe proceduto alla contabilizzazione dei costi e dei ricavi e ai consequenziali conguagli all'atto della stipula del contratto definitivo.

Col contratto definitivo stipulato il 26.9.1987 venne previsto (alla clausola 4 lett. c.) che, in caso di disaccordo sulla liquidazione delle partite di dare e avere relative alla gestione interinale, le parti si sarebbero rimesse all'insindacabile giudizio del Ministro dell'Industria, impegnandosi ad accettarne le determinazioni.

Il presente giudizio ha avuto origine dal decreto ingiuntivo n. 1732/92 emesso dal Tribunale di Napoli con cui venne ingiunto alla Starlauro il pagamento della somma di oltre 132 milioni di lire

determinata dal Ministro dell'Industria quale saldo della gestione interinale. Avverso tale decreto propose opposizione l'ingiunta chiedendo, tra l'altro, in via riconvenzionale, la liquidazione in proprio favore di crediti per quasi 7 miliardi di lire.

Il Tribunale dispose C.T.U. contabile e, all'esito, revocò il decreto ingiuntivo e condannò la Achille Lauro Lines a pagare all'opponente una somma di poco più di 35 milioni di lire.

A seguito di impugnazione da parte della Starlauro, La Corte di Appello di Napoli, ha ammesso -dapprima- il giuramento decisorio dei commissari della Achille Lauro e ha disposto - successivamente- un supplemento di consulenza richiesto dall'appellante.

La causa è stata poi definita con sentenza che ha rideterminato il credito della Starlauro in € 1.915.334,40, oltre interessi legali dal 3.8.1990, ed ha compensato integralmente le spese di lite (tranne quelle di C.T.U.).

Ricorre per cassazione l'Amministrazione Straordinaria della Achille Lauro Lines s.r.l., affidandosi a undici motivi illustrati da memoria; la Starlauro resiste a mezzo di controricorso e propone ricorso incidentale basato su due motivi, cui resiste, a mezzo di controricorso la ricorrente principale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMATORA
Editrice

1. La Corte di Appello, dopo aver trattenuto la causa in decisione, l'ha rimessa sul ruolo -con ordinanza collegiale del 24.3.2004- ammettendo il giuramento decisorio richiesto dalla Stralauro, giuramento che è stato prestato dai tre commissari della Achille Lauro Lines alle successive udienze del 16.11.2004 e 15.3.2005.

Posta nuovamente la causa in decisione, la Corte l'ha rimessa ancora una volta sul ruolo, con ordinanza collegiale del 2.5.2007 che ha disposto l'espletamento del supplemento di consulenza a suo tempo richiesto dalla Starlauro.

Ha quindi deciso la causa aderendo alle conclusioni di tale supplemento.

2. Con i primi sette motivi, la ricorrente principale si duole che la Corte territoriale abbia dichiarato inammissibile il giuramento decisorio precedentemente espletato, revocando la relativa ordinanza ammissiva.

2.1. Il primo motivo ("nullità del procedimento e della sentenza per la violazione degli articoli 359, 178, 189, 1° comma, C.P.C., nonché violazione e falsa applicazione degli articoli 2736, n. 1 e 2738 c.c." in relazione all'art. 360, numeri 3 e 4 C.P.C.) censura la sentenza per avere revocato l'ordinanza ammissiva del giuramento benché non ne avesse "il potere" in quanto si era verificata una "preclusione al riesame del provvedimento da parte del Collegio": assume, infatti, che nelle conclusioni rassegnate

dalla Starlauro non era contenuta alcuna istanza di revoca dell'ordinanza che aveva ammesso il giuramento (bensì "una richiesta di modificazione, mediante l'aggiunta di altre domande a quelle già ammesse") cosicché l'ordinanza ammissiva era divenuta irrevocabile e "il controllo del Collegio avrebbe dovuto essere limitato all'accertamento dell'an iuratum sit".

Il motivo è infondato, giacché il potere di revoca del provvedimento ammissivo del giuramento decisorio è "esercitabile anche dopo che questo sia stato prestato, ove il giudice si convinca dell'insussistenza delle condizioni per la relativa ammissione" (Cass. n. 4011/1984; conforme Cass. n. 1111/1999), senza che possano determinarsi preclusioni per effetto dell'atteggiamento assunto dalle parti, in quanto trattasi di mezzo istruttorio "per il quale la legge pone condizioni di ammissibilità non derogabili dalle parti e dunque non rimesse alla loro disponibilità" (Cass. n. 9927/2004; cfr. anche Cass. n. 24246/2004).

3. Con i successivi sei motivi, la ricorrente censura specificamente le ragioni poste a fondamento della revoca del giuramento decisorio.

3.1. Il secondo motivo (dedotto ex art. 360 nn. 3 e 4 C.P.C., in relazione agli artt. 233, 1° comma e 156, 1° e 2° comma C.P.C. e agli artt. 2736, n. 1 e 2738 c.c.) censura l'affermazione secondo cui il giuramento non era stato

correttamente formulato in quanto "non sottoscritto personalmente dalla parte o da difensore munito di mandato speciale": rileva -in contrario- la ricorrente che il giuramento era stato richiesto in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, con foglio sottoscritto dal legale rappresentante della Starlauro, sì che risultava sufficiente la riproposizione dell'istanza contenuta nell'atto di appello sottoscritto dal solo difensore.

Il terzo motivo insiste nello stesso ambito, censurando -questa volta sotto il profilo del vizio motivazionale- il fatto che la Corte di Appello non abbia chiarito perché ha ritenuto la sottoscrizione compiuta in primo grado "insufficiente rispetto alla prescrizione dell'art. 233, 1° co. C.P.C.".

Entrambi i motivi risultano infondati alla luce del pacifico orientamento di questa Corte secondo cui è "inammissibile il giuramento decisorio deferito con atto di appello non sottoscritto personalmente dalla parte o da difensore munito di mandato speciale, come richiesto dall'art. 233 cod. proc. civ., ma dal difensore munito soltanto dell'ordinaria procura "ad litem", anche se il giuramento sia stato ritualmente deferito in primo grado" (Cass. n. 20125/2009; conforme Cass. n. 10114/2003).

3.2. Ciò premesso e rilevato che la prima delle ragioni addotte dalla Corte a fondamento della

revoca dell'ordinanza ammissiva del giuramento risulta sufficiente a giustificare la decisione, devono ritenersi privi di interesse i successivi motivi -dal quarto al settimo- con cui sono state censurate le due ulteriori ragioni poste a fondamento della revoca (ragioni che si possono compendiare nella valutazione di "non decisorietà" dei capitoli in relazione ad un giuramento de notitia e nella ritenuta subordinazione della richiesta di giuramento all'ipotesi di mancata ammissione di altro mezzo istruttorio -il supplemento di consulenza- che era stato invece disposto dalla Corte, ancorché in epoca successiva alla prestazione del giuramento).

4. L'ottavo motivo ("violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1366 e 1371 c.c.") prospetta un'errata interpretazione del contratto preliminare che avrebbe indotto la Corte territoriale a considerare elementi di natura finanziaria non previsti in contratto, in tal modo finendo "col disattendere la stessa volontà delle parti, come consacrata all'art. 8 del contratto preliminare ..., addirittura sostituendosi ad essa, mercé l'introduzione di una disciplina della definizione delle opposte partite di dare e avere, che costoro non avevano, invece, mai contemplato né, tampoco, avevano concretamente posto in essere".

Più precisamente, la ricorrente assume che la clausola n. 8 -che trascrive in ossequio al

requisito dell'autosufficienza- rende "evidente come le parti abbiano inteso rimettere l'individuazione del saldo della gestione interinale solo ed esclusivamente a un confronto tra le opposte fatture attive e passive, e, quindi, a una mera verifica di ricavi e costi, senza alcun riferimento alle sottostanti movimentazioni di carattere finanziario (incassi ed esborsi)" ed evidenzia come "l'interpretazione della clausola in parola, condotta alla stregua dei canoni ermeneutici previsti dagli artt. 1362 ce ss. c.c., avrebbe dovuto ... indurre il Giudice ad escludere categoricamente la possibilità di individuare il saldo della gestione interinale con modalità diverse".

Il motivo è infondato in quanto, premessa una contestazione generica circa il mancato rispetto dei canoni ermeneutici, si limita a prospettare una lettura della clausola contrattuale diversa da quella compiuta dalla Corte di merito, senza individuare specificamente i passaggi in cui sarebbero state compiute le asserite violazioni.

5. Il nono motivo deduce ogni possibile vizio di motivazione circa la scelta dei criteri "in base ai quali calcolare il dovuto da ciascuna parte per la gestione interinale della Flotta Lauro", rilevando come la sentenza non abbia dato conto delle "ragioni per le quali, nelle opposte partite di dare e avere, si dovesse dar rilievo e

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMATORA
Editrice

addirittura privilegiare, nonostante l'assenza di una esplicita previsione contrattuale in tal senso, il profilo finanziario rispetto a quello strettamente economico contabile".

La Corte ha dato atto che il saldo a credito della Starlauro è stato determinato "sulla scorta, oltreché della documentazione in atti e dei tabulati trasmessi al Ministero dell'Industria, anche del riscontro probatorio- quanto mai significativo ex art. 2709 c.c.- della contabilizzazione sul Libro Giornale della ... ALL di alcuni incassi dedotti dalla difesa" dell'appellante e ha rilevato, altresì, che la "diversa quantificazione del saldo finale" - rispetto alla prima consulenza- ha trovato giustificazione nell'avvenuto "riscontro probatorio nella contabilità ALL di operazioni economiche, in particolare incassi di somme afferenti dal punto di vista causale il periodo di gestione interinale ... anche se non contemplate dai tabulati (trasmessi a suo tempo dalla ALL al Ministero dell'Industria)".

Il motivo è infondato giacché la Corte ha fornito adeguata e non contraddittoria motivazione del criterio economico-giuridico seguito nella ricostruzione del conguaglio, volto a ricostruire puntualmente tutte le operazioni economiche imputabili al periodo interinale, a prescindere dal fatto che le stesse avessero trovato riscontro nella contabilità di cui ai tabulati trasmessi al

Ministero dell'Interno (criterio che -per quanto detto al punto 4- non è risultato censurabile sotto il profilo della correttezza dell'interpretazione del contratto).

6. Gli ultimi due motivi del ricorso principale attengono alla concreta determinazione del saldo e deducono "violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2709 e 2710 c.c." (il decimo) nonché ogni possibile vizio motivazionale (l'undicesimo).

La ricorrente si duole che la Corte abbia recepito "integralmente -e ... supinamente- le risultanze della CTU" e che abbia affermato "la sussistenza di una prova certa del credito preteso dalla Starlauro basandosi soltanto sulle risultanze della CTU e, per giunta, senza esprimere alcuna motivazione circa le censure mosse dall'odierna ricorrente al metodo seguito dagli ausiliari".

Sulla determinazione del quantum si appunta anche il primo motivo del ricorso incidentale della Starlauro che deduce "la violazione e falsa applicazione dell'art. 1697 (rectius: 2697), nonché la omessa, contraddittoria ed in ogni caso insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio", censurando la sentenza nella parte in cui ha escluso dalle poste a credito della Starlauro la somma di 500 milioni di lire trattenuta dalla Navy Club su autorizzazione della Achille Lauro Lines .

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice

6.1. In punto di determinazione del "saldo finale delle partite di dare/avere afferenti alla gestione interinale", la Corte di merito ha dichiarato di "poter recepire integralmente le risultanze contabili della condivisa e ben argomentata C.T.U. espletata nel presente grado", rilevando che "il collegio peritale ha fornito esaustivi e puntuali chiarimenti scritti ai rilievi critici della difesa di parte appellata" e soffermandosi -a pagg. 19 e 20- sull'esame di specifiche partite.

6.2. Tutti e tre i motivi risultano infondati, sia in relazione ai dedotti vizi di impostazione giuridica (giacché la sentenza non contiene affermazioni o applicazioni errate in punto di diritto), sia in relazione alle prospettate insufficienze motivazionali, tanto più che la Corte ha dato atto dell'avvenuto esame dei rilievi critici mossi alla C.T.U. dalla difesa dell'appellante e ha diffusamente motivato in merito alla partita (i 500 milioni di lire tratti dalla Navy Club su autorizzazione data dalla Achille Lauro Lines) oggetto del primo motivo dell'odierno ricorso della Starlauro.

7. Col secondo motivo, la ricorrente incidentale censura il regolamento delle spese processuali per violazione e falsa applicazione dell'art. 92, 2° co. C.P.C., in ragione della mancata indicazione di "gravi ed eccezionali

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMATORA
Editrice

ragioni" a fondamento della disposta compensazione.

Al riguardo, la Corte territoriale ha affermato che, "tenuto conto dell'accoglimento solo parziale del gravame oltre che dell'oggettiva controvertibilità in fatto e in diritto della presente lite, appare in ogni caso equo compensare integralmente anche le spese del presente grado, tranne quelle di C.T.U. che vengono poste definitivamente a carico dell'appellata".

Le censure è infondata atteso che, applicandosi -ratione temporis- la disposizione dell'art. 92 C.P.C. nel testo previgente alle modifiche apportate con legge n. 263/2005, il parziale accoglimento del gravame e l'affermata controvertibilità delle questioni di fatto e di diritto ben potevano costituire "giusti motivi" per la compensazione delle spese di lite. *La reciproca corresponsabilità induce alla compensazione anche delle spese del giudizio di legittimità.* P.Q.M.

la Corte, pronunciando sui ricorsi riuniti, li rigetta entrambi e compensa le spese di lite.

Roma, 25.9.2014

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice